

PERSONE, FAMIGLIE, MINORENNI: LA RIFORMA DI GIUDICE E PROCEDIMENTO

di MARIA GIOVANNA RUO

Il 25 novembre la Camera ha approvato la legge 206/2021, “*Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*”. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021 e contiene una riforma completa dei procedimenti in area persone, relazioni familiari e minorenni come richiesto ormai da decenni agli addetti ai lavori. Sussistono infatti una serie di disfunzioni strutturali inemendabili senza un radicale intervento normativo che si possono così compendiate: molteplicità di riti; molteplicità di giudici, non tutti prossimi e non tutti specializzati, con competenze diverse ma chiamati anche a occuparsi dello stesso nucleo familiare talvolta simultaneamente; inadeguatezza della disciplina processuale in molti procedimenti -anche riguardanti diritti fondamentali di soggetti vulnerabili, quali i *de potestate* - al quadro costituzionale del giusto processo con mortificazione del contraddittorio e dei diritti di difesa anche della persona di età minore e proliferare di “prassi distorsive”. La molteplicità di riti speciali impedivano (impediscono e impediranno fino a che la riforma non sarà a regime) la riunione di procedimenti riguardanti lo stesso nucleo familiare persino contestualmente pendenti davanti allo stesso giudice.

Inoltre sopravvivevano (e sopravviveranno fino a che la Riforma non sarà a regime) ancora discriminazioni nei confronti dei figli dei genitori non coniugati, il cui affidamento e mantenimento sono decisi in un procedimento privo delle stesse garanzie processuali di cui godono i figli dei genitori coniugati: i diritti di questi sono infatti disciplinati all’interno dei procedimenti di separazione e divorzio o della negoziazione assistita dagli avvocati, da cui gli altri sono esclusi.

Non è oggi disciplinato il ruolo dei servizi alla persona, che pure spesso sono affidatari di figli minorenni e che svolgono molteplici funzioni: segnalano al Pubblico Ministero Minorile, hanno compiti endo ed extra processuali di valutazione, poi di sostegno, e ancora di esecuzione e nuovamente di valutazione, con un corto circuito istituzionale privo di disciplina processuale; talvolta è demandata loro anche la funzione tutoria e sempre più spesso – nella crescente

conflittualità familiare – sono anche affidatari della prole minorenni (con provvedimenti che non specificano di solito le loro funzioni). Non disciplinata la mediazione familiare.

A tutti questi problemi intende porre rimedio la Riforma, che prevede alcune norme di immediata applicabilità (180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e, per il resto è legge delega che, dopo aver disegna un impianto generale, necessiterà ovviamente di decreti legislativi che interverranno in fasi successive per dettagliare la disciplina processuale.

Ci sarà un processo unico, per tutte le fattispecie “di famiglia” introdotto con ricorso nel quale del quale la parte procedente dovrà specificare la situazione in fatto, articolando già i mezzi di prova, e formulando le proprie domande esaurientemente, in modo che sin dall’inizio l’oggetto del giudizio sia ben precisato nel suo perimetro; tuttavia preclusioni e decadenze operano solo per i diritti disponibili (che sostanzialmente coincidono con quanto riguarda la disciplina dei diritti patrimoniali tra i soggetti adulti e pienamente capaci); non sussisteranno per i diritti indisponibili e, quindi, certamente per tutto ciò che riguarda i figli minorenni. A tutela di questi, ma anche delle vittime di violenza, il giudice disporrà di poteri istruttori e decisorii propri.

Saranno assunti i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti, destinati a disciplinare la situazione durante la durata del processo; tutti i provvedimenti anche interinali saranno reclamabili e quelli assunti in secondo grado ricorribili in cassazione.

Il giudice sarà unico, prossimo, specializzato: monocratico in sede circondariale; collegiale in sede distrettuale, cui è riservata la competenza in alcune materie di particolare delicatezza: (adozione, adottabilità, protezione internazionale). Tutti gli altri procedimenti saranno di competenza del giudice monocratico in sede circondariale, del luogo di residenza abituale della persona di età minore. Gli esperti, che oggi fanno parte dei collegi nei Tribunali per i minorenni e ai quali vengono spesso demandate funzioni istruttorie con sacrificio dei diritti di difesa delle parti -dato che si tratta di professionisti di altre scienze (psicologi, pedagogisti, operatori sociali) che non conoscono le garanzie processuali costituzionalmente necessarie per assicurare contraddittorio e diritti di difesa in procedimenti così delicati che coinvolgono diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili- faranno parte dell’ufficio del processo. Agli stessi potranno essere delegati singoli atti ma non l’ascolto del minore, che invece è riservato al giudice togato (ma che nulla vieta gli esperti potranno eventualmente assistere).

La specializzazione è assicurata perché il Tribunale per la persona, i minorenni e le famiglie avrà competenza esclusiva in materia e i magistrati addetti non potranno trattare altri affari,

riceveranno formazione specifica, rimarranno nelle funzioni oltre il decennio attualmente stabilito.

Disciplinato nel dettaglio anche l'istituto del curatore speciale, con codificazione di una serie di pronunce della Suprema Corte prevedendo l'obbligatorietà della sua nomina anche d'ufficio in una serie di procedimenti, compresi quelli relativi alla crisi della relazione tra genitori ad alta conflittualità e di cui viene prevista anche la possibile revoca.

Sarà disciplinato il ruolo dei servizi alla persona, le cui relazioni socio-psico-ambientali richieste dal giudice dovranno essere redatte tenendo distinti i fatti dalle valutazioni. E sarà anche disciplinata la mediazione.

Tra le norme che entrano in vigore immediatamente, oltre a quelle sul curatore speciale, vi è la revisione dell'art. 403 c.c. che disciplina l'allontanamento del figlio minorenni dalla famiglia in casi di emergenza e di gravissimo imminente pregiudizio e l'ampliamento del perimetro applicativo della negoziazione assistita ai figli dei genitori non coniugati, alla disciplina del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente senza loro colpa e agli alimenti. Inoltre è stato ridisegnato l'art. 38 disp. att. c.c. che costituisce lo spartiacque tra competenza del Tribunale per i Minorenni e competenza del Tribunale Ordinario, codificando le pronunce in sede regolatoria della Suprema Corte.

Insomma, una rivoluzione epocale, che assicura anche autonomia a un settore giuridico spesso sottovalutato e considerato ancillare e che invece ha peculiarità non confondibili con altri settori del processo civile: in area persone, relazioni familiari e minorenni, difatti, il processo non mira alla ricostruzione di torti e ragioni, se non in via prognostica e solo in alcune fattispecie. Mira invece alla ricostruzione delle relazioni familiari e personali in funzione del *best interest* dei soggetti vulnerabili. Negli articoli che seguono si tratterà più in specifico delle novità in materia di negoziazione assistita (Avv. Antonella Florita), della giurisdizionalizzazione dell'art. 403 c.p.c. e reclamabilità dei provvedimenti (Avv. Giulia Facchini) e del procedimento di primo grado (Avv. Davide Piazzoni). Si tratta di una prima lettura di alcune norme sulle quali di si riserva di tornare in prosieguo. A un primo approfondimento delle norme che entreranno in vigore 180 gg. dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, CAMMINO dedica un webinar che sarà *on line* per gli iscritti il 21 e il 22 gennaio p.v.